

CONVENZIONE

stipulata fra

il Comune di Acquarossa, rappresentato dal Municipio,

e

i Comuni di Blenio e Serravalle, rappresentati dai rispettivi Municipi,

riguardante la costruzione e la gestione di un centro regionale di raccolta degli scarti di origine animale;

premesse che:

- dal 01.01.1999 è in vigore la convenzione che ha permesso agli allora 17 Comuni della Valle di Blenio di realizzare un centro di raccolta regionale degli scarti di origine animale in ossequio alle disposizioni federali e cantonali in materia;
- dopo 24 anni dalla prima convenzione si rende opportuno lo spostamento su terreno comunale e il potenziamento della struttura al fine di migliorare il servizio a tutto il comprensorio stabilito dalla presente convenzione;
- i Comuni di Acquarossa, Serravalle e Blenio sono disposti a rinnovare la convenzione e aggiornarla alla nuova situazione;
- per ragioni di comodità e vicinanza alle esigenze della propria cittadinanza anche altri Comuni potranno in futuro aderire al servizio se, dopo il consenso preliminare dei municipi di Acquarossa, Blenio, Serravalle e del Dipartimento della sanità e della socialità, i propri legislativi approveranno questa convenzione

le parti convengono quanto segue:

1. Comune sede

Il Comune di Acquarossa, giusta l'art. 2 del Decreto esecutivo concernente i comprensori di raccolta degli scarti di origine animale del 12 dicembre 2018 (RS 826.120), costruirà e gestirà un nuovo centro di raccolta regionale degli scarti di origine animale sul proprio terreno al mappale n. 399 RFD quartiere Dongio. Le caratteristiche del centro di raccolta regionale sono quelle risultanti dai piani di costruzione e dal preventivo di spesa allegati, che sono parte integrante della presente convenzione;

2. Modalità di gestione

Per la gestione si potrà far capo alla collaborazione di terzi. Le disposizioni di dettaglio concernenti in particolare gli orari di apertura e le modalità di consegna sono stabilite con ordinanza dal Municipio di Acquarossa e comunicate ai Comuni convenzionati per l'avviso alla popolazione. Queste disposizioni, prima di entrare in vigore, necessitano dell'approvazione Dipartimento della sanità e della socialità;

3. **Utilizzo della struttura**

La struttura è a disposizione delle economie domestiche e delle aziende agricole che devono procedere alla consegna di animali morti o dei relativi scarti in vista del loro smaltimento. È escluso l'utilizzo da parte delle macellerie o di altre attività commerciali.

4. **Riparto dei costi di investimento e di gestione**

I costi verranno computati annualmente e comprenderanno:

- a) i costi di gestione (stimati in circa 15-18'000.- /anno)
- b) gli interessi dell'investimento (stimato in circa 220'000.-)
- c) l'ammortamento dell'investimento calcolato secondo le direttive in materia

I costi di gestione annui saranno suddivisi tra i comuni convenzionati in ragione di 1/3 ciascuno. In caso di adesione di altri comuni la frazione di riparto verrà conseguentemente adattata.

Essi potranno essere oggetti di una richiesta di acconto entro il 30 giugno, pari al massimo all'80 % dei costi dell'anno precedente e di un conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Adeguamenti dei contributi e del riparto dovranno essere preventivamente concordati tra il Comune sede e i Comuni convenzionati.

Eventuali aumenti degli oneri saranno riconosciuti senza particolari formalità se ritenuti giustificati o se dettati da modifiche di legge o da misure richieste dall'autorità cantonale.

Modifiche sostanziali dei contributi o del centro di raccolta richiederanno invece un aggiornamento della presente convenzione.

5. **Spese non prevedibili**

Eventuali spese necessarie per la manutenzione straordinaria, per necessità rese indispensabili per lo svolgimento dell'attività, oppure dettate da modifiche di legge o da ingiunzioni dell'Autorità saranno concordate preliminarmente tra i Municipi.

6. **Convenzionamento di altri Comuni**

I Municipi dei Comuni contraenti, sentito il parere del Dipartimento della sanità e della socialità, possono autorizzare il convenzionamento di altri Comuni.

In tal caso ai nuovi Comuni si applicano tutte le disposizioni della presente convenzione e le spese verranno suddivise in parti uguali fra le attuali parti contraenti e i nuovi Comuni.

7. **Contestazioni**

In caso di contestazioni non risolvibili per via bonale, torna applicabile la procedura prevista dagli artt. 65 e segg. della Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013 (RS 165.100).

8. **Entrata in vigore, validità e disdetta**

La presente convenzione, una volta approvata dai legislativi dei Comuni convenzionati e ratificata dall'Autorità cantonale, entra in vigore a partire dal 1. gennaio 2024 per una durata di 25 anni.

Essa si rinnova automaticamente per il medesimo periodo se non viene disdetta da uno dei Comuni con preavviso di almeno un anno, termine che può essere modificato in ogni tempo con il consenso delle parti.

Prima della scadenza del termine di disdetta, i Municipi possono adattare le condizioni della convenzione ad eventuali modifiche di costo o a nuove norme in materia.

La Convenzione è sottoscritta in tanti esemplari originali quante sono le parti contraenti.

Adottata dal Consiglio comunale di Acquarossa nella seduta del ...05.2023.

Acquarossa, 2023.

Per il Municipio:

Il sindaco
Odis B. De Leoni

Il segretario comunale
Paolo Dova

Adottata dal Consiglio comunale di Serravalle nella seduta del 16.05.2023.

Serravalle, 2023.

Per il Municipio

Il sindaco
Luca Bianchetti

Il segretario comunale
Curzio Andreoli

Adottata dal Consiglio comunale di Blenio nella seduta del ...05.2023.

Blenio, , 2023.

Per il Municipio

La sindaco
Claudia Boschetti Straub

Il segretario comunale
Stefano Bruni

Approvata dal Dipartimento della sanità e della socialità in data 2023.